



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE 12<sup>A</sup> CIVILE

in composizione monocratica nella persona del giudice unico onorario dott.  
Maria Letizia Vallo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al Ruolo Generale n. ----/2010

TRA

COMPAGNIA ASSICURATRICE

OPPONENTE

E

CLIENTE

OPPOSTA

**OGGETTO:** opposizione a decreto ingiuntivo per polizza assicurativa vita.

**CONCLUSIONI:** come da memoria ex art. 183, 6° co. n. 1. cpc comparsa di risposta e verbale di udienza del 13.9.2013.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione regolarmente notificato, la COMPAGNIA ha proposto opposizione contro il decreto n. (OMISSIS) del 25.4/13.5.2010, notificato in data 4.6.2016, unitamente al pedissequo ricorso, con il quale il tribunale di Roma le aveva ingiunto di pagare al CLIENTE la somma di € 65.000,00 oltre interessi legali a fronte della sottoscrizione da parte di quest'ultima della polizza "Progetto Atlantic Bond Index" della durata di sei anni, collegata ad un'obbligazione strutturata emessa dalla Lehman Brothers Trasury Co BV, assumendo di non essere tenuta all'adempimento, in quanto la dichiarata insolvenza e l'apertura della procedura fallimentare prevista dalla legge statunitense a carico della banca Lehman Brothers, emittente dell'obbligazione strutturata assunta come valore di riferimento delle polizza, e la sopravvenuta illiquidità della sottostante obbligazione, avevano reso temporaneamente illiquida anche la prestazione assicurativa ad essa direttamente collegata, secondo lo schema causale proprio dei contratti appartenenti al ramo III delle assicurazioni sulla vita.

L'opposta si è costituita in giudizio, contestando la validità delle clausole che prevedono la sospensione della prestazione assicurativa nel caso di insolvenza della società emittente il titolo sottostante, data la natura previdenziale del contratto assicurativo stipulato, chiedendo il rigetto dell'opposizione, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché la concessione della provvisoria esecutività.



Con ordinanza riservata in data 9.8.2011, il Giudice ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, rilevando sia la sussistenza *del periculum in mora*, data la tarda età dell'opposta, sia la sussistenza del *fumus boni iuris*, poiché, dal tenore letterale della polizza, doveva dedursi che la Società si era impegnata a corrispondere alla scadenza quanto meno il capitale iniziale versato dall'assicurata liquidata, in esecuzione della ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione, la complessiva somma di € 68.821,17 a favore della CLIENTE, la società opponente ha riformulato le proprie conclusioni ex art. 183.6° co., n.1, c.p.c..

All'udienza del 28.4.2014, in mancanza di richieste istruttorie, sulle conclusioni delle parti la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e deve essere accolta.

Al riguardo appare necessario premettere alcuni cenni di chiarimento circa la natura della polizza "Progetto Atlantic Bond Index", evidenziando come le assicurazioni sulla vita "Index Linked" a premio unico di durata prestabilita, siano contratti conclusi dai risparmiatori con intermediari abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento, e rientrino nella categoria degli investimenti di natura finanziaria, cui inerisce automaticamente la sopportazione del rischio di perdita del capitale versato.

Tali polizze sono espressamente contemplate nel ramo III delle assicurazioni sulla vita e sono definite dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. N. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) come "*le assicurazioni, di cui ai rami I, II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo dei risparmi o fondi interni, ovvero a indici o altri valori di riferimento*". La prestazione che l'impresa di assicurazioni dovrà corrispondere al cliente nel momento in cui si verificherà l'evento attinente alla vita umana in esse dedotto, è rifatti abbinato a un indice di mercato o a un altro valore di riferimento.

Il loro meccanismo consiste quindi nell'investimento, da parte dell'impresa di assicurazioni, del premio versato dallo stipulante in titoli obbligazionari la cui prestazione è, a propria volta, collegata a indici azionari, il valore del capitale assicurato dipende cioè dal controvalore variabile di un indice di borsa, o di particolari panieri di titoli azionari, ed è suscettibile nel periodo di riferimento, di notevoli fluttuazioni, sia positive sia negative.

Per questa ragione, le polizze in oggetto hanno la caratteristica di comportare un rischio di investimento per il CLIENTE, in quanto le prestazioni sono correlate all'andamento di un indice di mercato, e di porsi in una via intermedia fra la tradizionale polizza vita e l'investimento in borsa.

Infatti, in tali fattispecie, non solo il rendimento delle prestazioni è determinato a posteriori, sulla base dei risultati degli investimenti dei premi, ma può anche mancare qualsiasi forma di garanzia da parte della compagnia in ordine alla restituzione del capitale.

Dal punto di vista giuridico le "Index Linked" rimangono comunque polizze sulla vita e sono pertanto soggette alla disciplina legale di queste ultime (per quanto riguarda ad esempio l'impignorabilità e l'insequestrabilità), e come queste ultime hanno la caratteristica di presentare, seppure in maniera estremamente ridotta, una componente previdenziale (utilizzabile per creare una pensione complementare, nel caso di guadagno di capitali superiori a quelli conseguibili con le mere polizze rivalutabili).

In ogni caso, ciò che predomina è la loro connotazione finanziaria: mentre le polizze vita ordinarie si basano sui "bisogni previdenziali" dell'assicurato e rispondono a principi di mutualizzazione dei rischi le polizze "Index Linked" sono legate ed uno strumento finanziario di tipo speculativo, che potrebbe nel tempo offrire maggiori opportunità di guadagno, a seconda del rendimento dell'indice di riferimento al quale sono collegate le prestazioni, ma che si contraddistinguono per l'assenza di una garanzia legale di risultato.

Chiarita la struttura e la natura dei contratti in esame, è ora possibile passare al merito della controversia per verificare se la polizza "Index Linked" sottoscritta dall'attrice contenesse o meno una garanzia di rimborso, alla scadenza, del capitale investito.

E' incontrovertibile la circostanza che, il 28 gennaio 2003, la **CLIENTE** abbia sottoscritto con la **COMPAGNIA**, la proposta di contratto relativa ad una polizza di assicurazione sulla vita denominata "Progetto Index Linked Atlantic Bond", per la durata complessiva di 6 anni, con decorrenza dal 21 febbraio 2003 e scadenza al 21.2.2009, versando, quale premio unico, l'importo di € 70.000,00 e che, con la firma della proposta di contratto, abbia dato altresì atto di aver ricevuto la nota informativa e le condizioni di polizza, nonché l'informativa relativa al trattamento assicurativo dei dati personali comuni e sensibili, ai sensi della L. 675/96.

Deve dunque legittimamente ritenersi che il **CLIENTE** abbia ricevuto, al momento della stipula, la consegna della documentazione esplicativa, in base alla quale avrebbe dovuto esprimere in maniera consapevole il proprio consenso.

Proprio nella premessa della nota informativa, viene evidenziata al **CLIENTE** (in carattere grassetto per sottolinearne l'importanza) la necessità, prima di sottoscrivere la polizza, di leggere attentamente tutte le informazioni ivi contenute.

Al punto 2 della sezione B della premessa stessa (rubricata "Avvertenze per il **CLIENTE**"), è poi contenuto l'avviso (evidenziato in caratteri tipografici più grandi rispetto a quelli del resto del testo) circa il rischio per il **CLIENTE** "Connesso all'eventualità che l'Ente emittente del « titolo strutturato », per effetto del deterioramento della propria solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale (rischio di controparte); il valore del « titolo strutturato » risente di tale

rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell'Ente Emittente”

Al punto 3 si segnala che "La presente assicurazioni non prevede alcun valore minimo garantito dalla Società. Ciò può comportare che le somme corrisposte siano inferiori ai premi pagati".

Nella sezione della nota relativa alle informazioni sul contratto (al punto 1), si legge che "Il pagamento delle prestazioni è collegato al «titolo strutturato» descritto al punto 2 della presente sezione C, che la società non garantisce. Pertanto vi è la possibilità che l'entità della prestazione corrisposta sia inferiore al premio versato”.

Si comunica poi al cliente che "La società ha selezionato un <titolo strutturato> di adeguata sicurezza e negoziabilità... La società si impegna a dare tempestiva comunicazione al **CLIENTE**, nel corso del contratto, di eventuali variazioni negative del valore corrente del «titolo strutturato» sopra descritto tali da rendere possibile una riduzione della prestazione a scadenza superiore al 50% del premio versato”.

Nella nota viene poi segnalato come il «titolo strutturato» di adeguata sicurezza e negoziabilità sia stato individuata in quello "... Emesso da Lehman Brothers Treasury Co B.V. Officia 1, 2 ad Floor, De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, che attualmente ha un rating Moody's di A2 e Standard & Poor's di A".

Infine, all'art.3 delle condizioni di polizza, si evidenzia nuovamente come, essendo le prestazioni assicurative connesse a detto titolo, "... *la Società non presta alcuna garanzia in merito all'ammontare delle prestazioni, incluso il rischio di controparte*". La nota informativa e le condizioni di polizza del contratto stipulato fra le parti contengono quindi chiari ed espliciti avvertimenti circa le conseguenze pregiudizievoli cui è esposto il **CLIENTE** per effetto dell'eventuale insolvenza della Lehman Brothers emittente il titolo sottostante, senza che si possa invece in alcun modo desumere l'assunzione da parte dell'impresa di assicurazioni di una garanzia di rimborso del capitale versato dal **CLIENTE**, in caso di inadempimento dell'ente emittente il titolo strutturato.

Per tale motivo, non può concordarsi con l'opposta quando afferma che le informazioni sul contratto prevedano come il capitale iniziale, pari al premio unico versato dall'assicurato, rappresenti il "capitale minimo liquidabile alla scadenza" e che, pur se il suo rendimento sia ancorato a indici finanziari variabili, nel caso di un andamento negativo dell'obbligazione sottostante, la polizza garantisca all'assicurato il rimborso dell'intero capitale inizialmente investito.

In nessuna delle clausole contenute nella nota informativa e nelle condizioni di polizza è prevista, neppure indirettamente, un'assunzione da parte della compagnia dell'obbligo, alla scadenza, di garantire al **CLIENTE** la restituzione del premio versato all'atto della sottoscrizione della polizza, in caso di insolvenza della società emittente il titolo sottostante.

La garanzia di risultato che grava sull'impresa di assicurazione, implica infatti l'assunzione dell'obbligo di corrispondere alla scadenza il capitale

dovuto al **CLIENTE**, fatta salva l'ipotesi di insolvenza dell'ente emittente l'obbligazione strutturata, poiché il rischio collegato al rendimento dei parametri di riferimento è a completo carico del cliente, comprendendo anche l'eventualità che, per effetto del deterioramento della propria solidità patrimoniale, la società emittente non sia più in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.

Nella polizza "Index Linked d" fra l'ente emittente il titolo sottostante e l'assicurato non si instaura infatti alcun rapporto, l'unica controparte contrattuale di quest'ultimo, come si è detto, è l'impresa di assicurazione. L'obbligazione di pagamento delle somme dovute al verificarsi delle condizioni previste in polizza è infatti a carico di quest'ultima, e incombe sull'impresa anche prima della scadenza contrattuale, in caso di riscatto o premorienza, e perfino se non sia ancora riuscita a liquidare il titolo sottostante, dovendo la garanzia ritenersi esclusa solo per il caso di insolvenza dell'ente emittente.

Anche le polizze "Index Linked" conservano quindi un'alea per l'impresa, alea costituita sia da rischio demografico, conseguente l'obbligo di corrispondere una prestazione maggiorata rispetto al controvalore attuale del titolo sottostante, in caso di premorienza del **CLIENTE** rispetto alla scadenza della polizza, sia dal rischio finanziario conseguente all'obbligo di corrispondere una prestazione commisurata al controvalore del titolo sottostante nel corso del rapporto (in caso di riscatto o decesso) e alla scadenza.

L'informativa consegnata alla **CLIENTE** al momento della formulazione della proposta di contratto, aveva appunto lo scopo di richiamare la sua attenzione sulle eventuali conseguenze economiche pregiudizievoli alle quali si sarebbe esposta concludendo un contratto in cui la garanzia di restituzione del capitale versato sarebbe ricaduto sull'ente emittente e, in caso di inadempimento di quest'ultimo, esclusivamente in capo a lei stessa.

L'insolvenza del gruppo Lehman Brothers ha integrato la causa di esclusione della garanzia di rimborso del capitale versato assunta dall'impresa assicuratrice, secondo una ripartizione del rischio di investimento rispettosa della disciplina normativa vigente nel periodo in cui la polizza è stata offerta sul mercato (in cui il fallimento della Lehman Brothers non era neppure prevedibile).

Per le ragioni sin qui esposte, l'opposizione deve essere accolta, e il decreto ingiuntivo (n. 10329/2010) revocato, con rigetto di tutte le ulteriori domande, eccezioni e deduzioni, che devono ritenersi assorbito o respinte.

La complessità della questione affrontata e le incertezze in materia, rendono opportuna la compensazione delle spese di giudizio.

**PQM**

definitivamente pronunciando, accoglie l'opposizione, revoca e dichiara inefficace in ogni sua statuizione il decreto ingiuntivo n. (OMISSIS)/2010, emesso da questo Tribunale.

Revoca altresì l'ordinanza in data 9.8.2011.

Rigetta ogni altra richiesta.

Dichiara le spese di giudizio compensate.

IL GIUDICE MONOCRATICO  
Maria Letizia Vallo

*\*La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla privacy.*